



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

**Area Legale e Affari Generali
Settore Legale
Ufficio Atti Normativi e Regolamenti**

**Decreto n. 941
Anno 2024**

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto del Rettore n.661 del 26 luglio 2018;

VISTO l'art. 53 del D. Leg.vo n. 165/2001 sulla disciplina delle incompatibilità nei rapporti di pubblico impiego;

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle incompatibilità per lo svolgimento di attività extra-istituzionali del Personale Tecnico-Amministrativo, emanato con decreto del Rettore n. 201 del 28 marzo 2017;

RITENUTO necessario procedere alla revisione del suddetto Regolamento a seguito dei mutamenti normativi intervenuti;

CONSIDERATO che il Senato Accademico, nella seduta del 18 gennaio 2023, quale Organo di indirizzo politico, ha preso atto positivamente del processo di revisione dei regolamenti riguardanti il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, tra cui il suddetto Regolamento;

CONSIDERATO che il Tavolo di Contrattazione, nella riunione del 23 luglio 2024, si è espresso positivamente sulle modifiche del Regolamento;

ACQUISITO il parere del Delegato del Rettore per i Regolamenti e Affari Legali;

ACQUISITI i pareri del Direttore dell'Area Legale e Affari Generali, Dott. Roberto Molle e del Direttore dell'Area Risorse Umane, Dott. Massimiliano Mignanelli in ordine alla conformità di tale Regolamento alle vigenti Norme di Legge, alla luce della istruttoria curata dalla Responsabile dell'Ufficio Atti Normativi e Regolamenti;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2024 di approvazione del Regolamento revisionato;

DECRETA

ART. 1 - È emanato il "Regolamento per lo svolgimento delle attività extra-istituzionali del Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario" dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, che si allega sub. lett. A.

ART. 2 - Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto ed è pubblicato all'Albo on line di Ateneo e sul sito istituzionale alla sezione "Norme e Regolamenti".

Il presente decreto registrato è inserito nella raccolta ufficiale interna dell'Ateneo.

31 OTT. 2024

Il Direttore dell'Area Legale e Affari Generali

(d. **Roberto Molle**)
25.10.2024 12:21:11
GMT+02:00

**Il Responsabile del Settore Legale
(avv. Maria Rosaria Marrocco)**

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MARROCCO
C = IT

**Il Responsabile dell'Ufficio Atti Normativi e Regolamenti
(dott. Maria Teresa Pirollo)**

(Signature)

**IL RETTORE
(prof. Marco DELL'ISOLA)**

(Signature)



AII. A

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' EXTRA-ISTITUZIONALI
DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO**

Articolo 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la materia degli incarichi di cui all'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sia retribuiti che gratuiti, non compresi nei compiti e doveri di ufficio del Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario, anche dirigente, con rapporto di lavoro indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno.
2. Sono considerati Incarichi retribuiti tutti gli incarichi, anche occasionali, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
3. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti da amministrazioni pubbliche (diverse dall'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, di seguito denominata "Università"), nonché da soggetti privati, di seguito denominati "committenti", al personale dell'Università, di seguito denominato "dipendente".
4. Non rientra fra i destinatari del presente regolamento:
 - a) il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. A tale dipendente si applica comunque l'art. 2 commi da 2 a 3 e l'art. 3 del presente Regolamento;
 - b) il dipendente al quale è consentito da norme speciali lo svolgimento di attività libero professionali. In particolare è consentito l'esercizio delle attività professionali da parte del dipendente pubblico con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, ai sensi di quanto disposto all'art.1 commi da 56 a 65 della Legge 662/1996 così come integrata dalla circolare applicativa della Funzione Pubblica del 18/7/1997 n. 6. E' fatto, altresì, divieto alle Pubbliche Amministrazioni di conferire direttamente incarichi professionali esterni a chi è dipendente di un'altra Pubblica Amministrazione ed esercita a tempo parziale una libera professione. Inoltre il dipendente pubblico non può assumere patrocinio in controversie nelle quali sia parte una Pubblica Amministrazione.

Articolo 2

Situazioni di conflitto di Interessi

1. Il dipendente non può svolgere incarichi retribuiti o gratuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dall'Amministrazione. Ai fini dell'autorizzazione, il dipendente dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e la compatibilità con il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. La sussistenza di una situazione di conflitto di interessi determinata dalla natura o dall'oggetto dell'incarico o dal pregiudizio all'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente, deve tenere presente la categoria, il profilo, la posizione organizzativa, le competenze della struttura di appartenenza e di quella gerarchicamente superiore.
3. Determinano, in ogni caso, conflitto di interessi:
 - a) gli Incarichi a favore di committenti nei confronti dei quali la struttura di appartenenza del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni, autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita;
 - b) gli Incarichi che si svolgono a favore di committenti fornitori di beni o servizi per l'Amministrazione, relativamente al dipendente appartenente alla struttura che partecipa a qualunque titolo all'individuazione del fornitore;
 - c) gli incarichi che si svolgono a favore di committenti privati che detengono rapporti di natura



economica o contrattuale con l'Amministrazione, in relazione alle competenze della struttura di afferenza del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge;

d) ai sensi dell'art. 4 comma 6 del DPR 62/2013, gli incarichi che si svolgono a favore di committenti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti alla struttura di afferenza;

e) gli incarichi che si svolgono nei confronti di committenti verso cui la struttura di afferenza del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge;

f) gli incarichi che, per il tipo di attività o per l'oggetto, possono creare nocumeto all'immagine dell'Amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio;

g) gli incarichi e le attività per i quali l'incompatibilità è prevista dal d.lgs. n. 39/2013 o da altre disposizioni di legge vigenti.

Articolo 3 Attività precluse

Rimangono comunque preclusi al dipendente, anche se con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno:

- a) gli incarichi che interferiscono con l'attività ordinaria svolta dal dipendente in relazione al tempo, alla durata, all'impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell'attività e considerando la categoria, il profilo professionale e/o la posizione organizzativa del dipendente, le funzioni attribuite e l'orario di lavoro, eventuali incarichi già conferiti o autorizzati;
- b) gli incarichi che si svolgono durante l'orario di lavoro o che possono far presumere un impegno o una disponibilità, in ragione dell'incarico assunto, anche durante l'orario di lavoro.

Articolo 4 Attività incompatibili

1. Fuori dai casi previsti dalle disposizioni legislative in materia, il dipendente non può svolgere attività rientranti nei compiti e doveri di ufficio aventi il carattere della abitudine e della professionalità (intesa come sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che l'attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo).
2. Risulta assolutamente incompatibile con lo status di dipendente:
 - a) lo svolgimento di altri rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato, con soggetti pubblici e privati;
 - b) l'esercizio di attività commerciale, industriale o professionale in qualsiasi forma;
 - c) l'esercizio di attività artigianale in qualsiasi forma, esercitata in modo continuativo, professionale e con scopo di lucro;
 - d) l'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto in modo abituale e continuativo;
 - e) l'esercizio di attività professionale comportante l'iscrizione ad albi o elenchi di ordini professionali;
 - f) l'assunzione di cariche che presuppongono l'esercizio di poteri di rappresentanza o di attività in nome e per conto in società costituite a fini di lucro.

Detto divieto non trova applicazione nel caso di Società cooperative, nonché nel caso di Società o Enti per i quali la nomina degli amministrativi o dei membri del Collegio dei Sindaci sia riservata allo Stato o ad altro Ente pubblico.

3. Deve in ogni caso ritenersi incompatibile qualsiasi incarico, anche se svolto a titolo gratuito, che, per l'impegno richiesto o per le sue modalità di svolgimento, non consenta un tempestivo e puntuale svolgimento dei compiti d'ufficio da parte del dipendente.



Articolo 5

Giustificazione dell'assenza dal lavoro per svolgimento dell'incarico

Nei casi di cui all'art. 3 comma 1 lett. b), gli incarichi di cui agli artt. da 6 a 8 possono essere effettuati se il dipendente fruisce di congedo ordinario o riposo compensativo.

Articolo 6

Attività gratuite compatibili

1. E' consentito, senza necessità di una preventiva autorizzazione o comunicazione all'Amministrazione, lo svolgimento delle seguenti attività qualora non prevedano alcun compenso:
 - a) la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, artistiche, di opinione ecc. senza scopo di lucro;
 - b) attività presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio assistenziale senza scopo di lucro;
 - c) la partecipazione in società di persone o di capitali in qualità di semplice socio, con limitazione della responsabilità per legge o atto costitutivo, o in società in accomandita in qualità di socio accomandante o in società cooperative, purché non intrattengano rapporti con l'Università;
 - d) l'esercizio di cariche sociali in società o associazioni patrocinate dall'Ateneo o che siano emanazione del medesimo;
 - e) incarichi conferiti non in considerazione della professionalità che caratterizza il dipendente all'interno dell'Amministrazione.

Articolo 7

Attività compatibili senza preventiva autorizzazione

1. È consentito, senza necessità di una preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) attività costituenti diretta esplicazione di diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione ecc., nonché le attività di volontariato rese a titolo gratuito presso enti senza scopo di lucro;
 - b) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, purché non inerenti allo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, ovvero comportanti l'assunzione di cariche amministrative e professionali;
 - c) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - d) partecipazione a convegni e seminari;
 - e) incarichi per i quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
 - f) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di comando;
 - g) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - h) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica Amministrazione, nonché di docenza e ricerca.
2. E' consentito lo svolgimento, al di fuori dell'orario di servizio, di incarichi gratuiti, conferiti in considerazione della professionalità che caratterizza il dipendente all'interno dell'Amministrazione, fatti salvi eventuali limiti derivanti da ipotesi di conflitto di interessi di cui al precedente Art. 2 e il divieto di svolgere attività in concorrenza o in contrasto con l'Amministrazione di appartenenza.

Articolo 8



Attività compatibili soggette ad autorizzazione

1. Il dipendente che intenda svolgere incarichi retribuiti da parte di committenti, inerenti qualsiasi attività extra-istituzionale diversa da quelle contemplate negli articoli precedenti, deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione.
2. L'autorizzazione verrà resa qualora:
 - a) si preveda un limitato impegno in termini temporali da dedicare all'attività, che può essere anche ripetitiva; sono quindi autorizzabili le attività esercitate sporadicamente anche se eseguite periodicamente, qualora, per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;
 - b) l'attività non comprometta il buon andamento dell'attività istituzionale dell'Amministrazione;
 - c) l'attività non determini lesioni all'immagine e al nome dell'Amministrazione.
3. Può essere concessa l'autorizzazione ove possibile:
 - a) per l'assunzione di cariche/partecipazione nell'ambito di commissioni, comitati o organismi presso amministrazioni pubbliche;
 - b) allo svolgimento di attività di imprenditore agricolo, anche se con apertura di partita IVA (compatibile con il tempo parziale verticale al 50%), se marginale e non prevalente, e comunque non in qualità di coltivatore diretto;
 - c) allo svolgimento del tirocinio forense senza mandato difensivo, con iscrizione nel registro speciale dei praticanti avvocati;
 - d) all'assunzione di cariche sociali in società cooperative, purché l'incarico non interferisca con l'attività istituzionale dell'Amministrazione;
 - e) per incarichi di perito o arbitro affidati da amministrazioni pubbliche;
 - f) per incarichi nei collegi sindacali o dei revisori dei conti di amministrazioni pubbliche;
 - g) all'attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;
 - h) per tutte le altre fattispecie previste dalla Legge.

Articolo 9

Procedura di autorizzazione

1. Il committente, o in alternativa il dipendente, deve far pervenire istanza di autorizzazione al Direttore Generale e all'Ufficio Gestione Personale Tecnico-amministrativo, compilando il modello appositamente predisposto, precisando:
 - l'oggetto dell'incarico;
 - la denominazione, l'indirizzo, il codice fiscale del committente e l'indirizzo di posta elettronica;
 - luogo e modalità di svolgimento;
 - quantificazione dell'impegno temporale (espresso in termini di ore o di giorni);
 - il compenso, se previsto;
 - ogni altro elemento utile per la valutazione della domanda e dell'accertamento dei presupposti di autorizzabilità previsti dal presente regolamento.
2. Il dipendente deve inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, che l'incarico:
 - non compromette il buon andamento dell'attività istituzionale dell'Ateneo;
 - si svolgerà totalmente al di fuori dell'orario di lavoro e dei locali dell'Ateneo;
 - non presenta alcun elemento di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 2;
 - non si tratta di attività preclusa ai sensi dell'art. 3 o incompatibile ai sensi dell'art. 4.
3. La domanda deve essere inoltrata o trasmessa via pec o posta elettronica istituzionale ordinariamente 30 giorni prima dell'inizio dell'incarico.
4. L'autorizzazione verrà rilasciata dal Direttore generale, o suo delegato, in base ai criteri previsti dal presente regolamento, entro 30 giorni dalla data di protocollo dell'istanza e comunque prima dell'inizio dell'incarico.
5. Il suddetto termine viene sospeso nel caso in cui il responsabile del procedimento di autorizzazione



richieda, con nota scritta, ulteriori chiarimenti e precisazioni in merito a quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo.

6. L'autorizzazione all'assunzione dell'incarico è comunicata al richiedente. L'autorizzazione ha validità temporale pari alla durata dell'incarico come specificata dal committente o dal dipendente, tranne per gli incarichi di cui all'art. 8 comma 3 la cui autorizzazione è valida fino al termine della situazione che l'ha generata.
7. Del diniego espresso all'autorizzazione deve essere data congrua motivazione al dipendente, che può agire ai sensi di legge.

Articolo 10

Comunicazione compensi erogati

1. Ai sensi del comma 11 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, per gli incarichi retribuiti di cui all'art. 8, entro 15 giorni dall'erogazione, il committente ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione l'ammontare del compenso liquidato.

Articolo 11

Trasparenza

1. L'elenco degli incarichi comunicati/autorizzati di cui all'art. 8 è pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del d.lgs. 33/2013.

Articolo 12

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, del CCNL e della normativa vigente in materia, in particolare dell'art. 1 della legge 190/2012 e degli artt. da 60 a 65 del DPR 3/1957.

Articolo 13

Entrata In vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale secondo le disposizioni del vigente Statuto di Ateneo.
2. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi autorizzati.

